

ALLEGATO A

ADEGUAMENTO STATUTI DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE.

Informativa per l'attuazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 27 dicembre 2018, ha pubblicato la Circolare n. 20 *"Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari"* nella quale vengono fornite indicazioni per gli adeguamenti degli statuti delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e delle ONLUS iscritte ai rispetti registri in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). La Circolare summenzionata è da leggere in stretta relazione con la nota direttoriale n. 12604 diffusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 29 dicembre 2017 e con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nel corso del "Telefisco" del febbraio 2018. La Circolare, a firma del Direttore Generale del Terzo settore dr. Lombardi, presenta ed illustra con estrema chiarezza e precisione, anche grazie alla tabella riassuntiva allegata, le operazioni e le modalità attuative connesse con i singoli aspetti dell'adeguamento statutario.

Regione Lombardia, in collaborazione con il CSV Net Lombardia, il Forum Terzo settore, le Amministrazioni provinciali referenti per il Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato di cui alla LR 1/2008, vuole offrire un contributo per la lettura della Circolare n.20, al fine di facilitare l'operazione, complessa e delicata, di adeguamento degli statuti da parte degli enti (OdV, APS e ONLUS) in questa fase transitoria in attesa dell'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore.

La complessità e la delicatezza di questa operazione risiede anche nella possibilità data agli enti di intervenire per introdurre nei propri statuti disposizioni che, sebbene non imposte dal legislatore, appaiono loro utili per perfezionare la propria *governance* interna.

Di seguito pertanto si forniscono alcune indicazioni orientative per **procedere con omogeneità e ragionevolezza** sul territorio regionale ad accompagnare gli Enti del terzo settore ad uniformarsi al nuovo Codice del Terzo settore.

1) A chi si rivolge la circolare?

L'art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore, così come modificato dal decreto "correttivo" dell'agosto del 2018 dispone che: *"Fino all'operatività del Registro unico*

nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Gli **enti del terzo settore interessati** dalla circolare nella Regione Lombardia sono:

1. le **Organizzazioni di volontariato** iscritte alle sezioni regionale e provinciali del Registro regionale del Volontariato (di seguito ODV);
2. le **Organizzazioni di volontariato** iscritte all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile (di seguito ODV);
3. le **Associazioni di Promozione Sociale** iscritte alla sezione F dei Registri Regionale o Provinciali delle Associazioni (di seguito APS);
4. le **ONLUS** iscritte nell'apposita Anagrafe unica dell'Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, l'adeguamento statutario interessa **esclusivamente le OdV, APS e ONLUS costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore, cioè prima del 3 agosto 2017.**

Gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017 erano e sono tenuti a conformarsi *ab origine*, cioè dal momento della loro costituzione, alla nuova disciplina, almeno in quella parte immediatamente applicabile, così come già chiarito dalla precedente circolare ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017.

Nel caso in cui un ente, costituitosi dopo il 3 agosto 2017, rilevi l'esistenza di difformità rispetto alle norme del Codice (ad esempio: atto costitutivo sottoscritto da meno di 7 soci, assenza nella denominazione dell'acronimo ETS, ...) dovrà provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.

2) Il termine per l'adeguamento

Tutte le OdV e tutte le APS iscritte ai relativi registri regionali e provinciali e le ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica delle ONLUS, con o senza personalità giuridica, devono

adeguare gli statuti entro il termine del 2 agosto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 101, co. 2 del CODICE DEL TERZO SETTORE (D. Lgs. 117/2017).

L'onere di adeguamento è da considerarsi **attuato qualora** entro il medesimo termine **siano deliberate le relative modifiche statutarie.**

3) Gli oggetti di adeguamento degli statuti.

La Circolare indica quali sono le modifiche statutarie che rientrano nel concetto di "adeguamento" al D.Lgs. 117/2017 e, coerentemente con quanto prevede il medesimo Codice del Terzo Settore, individua, mantenendole distinte, **tre tipologie di adeguamento:**

1. la prima riguarda le **norme inderogabili**;
2. la seconda si riferisce alle **norme derogabili** e quindi all'introduzione di clausole statutarie finalizzate a derogare all'applicazione di disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore qualora espressamente indicate come derogabili da apposita previsione statutaria pur sempre nei limiti definiti dai principi espressi nello stesso;
3. la terza tratta delle norme che attribuiscono agli statuti delle ODV, delle APS e delle ONLUS mere **facoltà di previsione sempre nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.**

4) Le modalità di approvazione e la semplificazione

La Circolare descrive quali **modifiche statutarie possono beneficiare della semplificazione**, e quindi da realizzarsi con delibera in **assemblea ordinaria** (e dunque con le relative maggioranze, così come previste da legge e/o statuto) **e quali invece richiedono in ogni caso una delibera in assemblea straordinaria** (con le relative maggioranze).

Le modifiche obbligatorie e quelle riconducibili ad adeguamento derogatorio (ved. Allegato 1 alla Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018) potranno essere adottate mediante **delibera di assemblea ordinaria.**

Se invece l'adeguamento concerne anche modifiche statutarie di natura facoltativa sarà necessaria una **delibera in assemblea straordinaria**, e dunque non sarà possibile

avvalersi della procedura “*semplificata*” di cui all’art. 101, comma 2.

In questo terzo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma. In quest’ultima circostanza, si esprime di fatto la piena autonomia statutaria dell’ente.

5) Due casi particolari: ONLUS e Associazioni riconosciute.

Per quanto riguarda le forme e le modalità dell’adeguamento, la circolare ministeriale sottolinea innanzitutto che, se l’ente del terzo settore (sia esso qualificato come OdV, APS o ONLUS) è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, le sue modifiche statutarie **dovranno avere la forma dell’atto pubblico notarile ed essere inoltre approvate dall’autorità pubblica** (a seconda dei casi, **Prefettura o Regione**) che tiene il registro.

Infatti, agli enti del terzo settore che sono persone giuridiche continua ad applicarsi l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 361/2000 – che dispone in merito alla necessità dell’approvazione delle modifiche statutarie da parte di prefetture o regioni – fintanto che non sarà loro possibile avvalersi della facoltà prevista dall’art. 22, comma 1-*bis*, del Codice del terzo settore, la cui efficacia è in concreto subordinata all’operatività del RUNTS.

Limitatamente alle ONLUS il Ministero del lavoro ha dichiarato poi di condividere l’orientamento manifestato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del “Telefisco” del febbraio 2018. In esso l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche le ONLUS sono chiamate ad adeguare gli statuti, entro il termine 2 agosto 2019. Tuttavia dovranno inserire nello statuto una clausola che subordini l’efficacia delle modifiche apportate alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell’art. 104 del D. Lgs. 117/2017 (ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione europea). Nello Statuto, inoltre, le ONLUS dovranno **indicare espressamente** che allo stesso termine indicato nel comma 2, dell’art. 104 è assoggettata la **cessazione di efficacia** delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (Art. 10 D.LGS 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS. Anche per le ONLUS l’onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto qualora, **entro il termine del 2**

agosto 2019, siano **deliberate** le **modifiche statutarie** come sopra descritto.

6) Le modalità operative della comunicazione degli adeguamenti e Regione Lombardia

Ogni ODV, APS, ONLUS provvederà in proprio ad elaborare il nuovo Statuto in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 e sulla base delle indicazioni fornite dalla CM n.20 del 27/12/2018.

ODV e APS e rispettivi registri: comunicazione modifiche e scheda mantenimento. In seguito all'avvenuta modifica, in sede di presentazione dell'istanza di mantenimento requisiti 2019 per l'anno 2018, gli **Enti iscritti nel Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato** e all'**Albo Regionale del volontariato di protezione civile** procederanno in questo modo accedendo alla piattaforma VOLOASSO:

- A. nella **compilazione del questionario annuale**, alla domanda 1) della Parte III - REQUISITI DI MANTENIMENTO DI ISCRIZIONE che chiede se *"L'Ente che effettua il presente mantenimento, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'ultimo mantenimento o, se iscritto nello scorso anno, tra la data di iscrizione al Registro e la data di compilazione della presente scheda ha modificato il proprio statuto in relazione ai seguenti requisiti che devono essere espressamente contenuti nello statuto stesso?"* bisogna **rispondere SI**;
- B. il sistema, automaticamente, reindirizzerà l'Ente alla pagina degli allegati nella quale potrà eliminare lo Statuto precedentemente caricato e allegare quello nuovo, modificato per adeguamento. Il file in pdf del nuovo Statuto dovrà comprendere anche il verbale dell'Assemblea dei soci che ha approvato la modifica. I due documenti non potranno essere scannerizzati in due file distinti, ma dovranno comporre un **unico FILE** al quale si darà il nome di (denominazione ente) – STATUTO MODIFICATO. Compiuta questa operazione l'Ente potrà proseguire e completare la compilazione della scheda di mantenimento e inviarla a Provincia o Regione secondo le modalità consuete;
- C. gli **enti aventi personalità giuridica privata**, qualificati come OdV, APS o ONLUS e iscritti nel Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato e all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile, prima di attuare le

procedure A) e B), dovranno redigere lo statuto, comprensivo delle modifiche di adeguamento sopra descritte, in forma di **atto pubblico** e **inviarlo per l'approvazione** all'autorità competente (Prefettura o Regione) nel cui Registro delle persone giuridiche sono iscritti ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Anche per questi enti l'onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto qualora, **entro il termine del 2 agosto 2019**, siano **deliberate** le **modifiche statutarie** come sopra descritto. Per quanto attiene gli obblighi relativi al mantenimento requisiti d'iscrizione al Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato e all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile tali enti procederanno come descritto ai punti A) e B) facendo attenzione di allegare la copia dello statuto modificato redatto in forma di atto pubblico, accompagnato dalla delibera di approvazione delle modifiche, in un unico file in pdf.

Al fine di rendere compatibili le diverse scadenze, il **termine ultimo** per l'adempimento delle procedure di mantenimento requisiti – **limitatamente all'anno 2019 – è fissato al 30 ottobre.**

A questo processo di adeguamento, che gli enti del terzo settore dovranno intraprendere al più presto, **i CSV offriranno un supporto tecnico operativo** al fine di facilitare il processo e ottenere il più ampio risultato nei tempi previsti, in accordo con Regione Lombardia, Amministrazioni Provinciali e Forum Terzo settore.

Allo scopo di agevolare le ODV e le APS nel riconoscimento delle diverse tipologie di modifica, sono riportate in allegato le tabelle concernenti gli adeguamenti statutarie in forma riorganizzata rispetto alla tabella ministeriale allegata alla Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. Le diverse modifiche sono state infatti riorganizzate seguendo la struttura formale di uno statuto, rendendo così più facilmente leggibili e individuabili gli adeguamenti richiesti a partire dai contenuti:

- TABELLA 1-OdV. Elementi oggetto di adeguamento ai sensi del CODICE DEL TERZO SETTORE (D. Lgs. 117/2018) per le Organizzazioni di Volontariato già iscritta al Registro regionale del Volontariato della Lombardia e per le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile;

- TABELLA 2-APS. Elementi oggetto di adeguamento ai sensi del CODICE DEL TERZO SETTORE (D. Lgs. 117/2018) per le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte alla sezione F del Registri regionale e provinciali.

Prima di concludere ricordiamo, per chiarezza, a tutti gli enti iscritti nel Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato, che le **Associazioni riconosciute** sono quelle in possesso di personalità giuridica in forza del riconoscimento conferito dall'autorità competente (Regione Lombardia se iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato oppure Prefettura se iscritte nel Registro nazionale delle persone giuridiche di diritto privato). Questi Enti, dopo la modifica dei propri statuti, redatti in forma di atto pubblico, devono ottenere anche l'approvazione dello statuto modificato da parte dell'autorità competente (Regione Lombardia se iscritti nel Rpg regionale o Prefettura se iscritti nel Rpg nazionale).

Detto questo è opportuno osservare che la stragrande maggioranza delle associazioni iscritte al Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato e all'Albo Regionale del volontariato di protezione civile, sono invece associazioni non riconosciute. Queste si costituiscono dotandosi di uno Statuto redatto sotto forma di scrittura privata autenticata oppure di scrittura privata registrata presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia dell'Entrate.

La presente informativa è stata elaborata attraverso il confronto nato all'interno del Tavolo permanente di consultazione del Terzo settore. In particolare, hanno partecipato al confronto e hanno fornito il loro contributo il CSV Net Lombardia, i referenti dei CSV Insubria e Milano, il Forum Terzo settore della Lombardia, i referenti del Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato delle Province di Bergamo, Lodi e della Città Metropolitana di Milano, i referenti della DG Politiche sociali, abitative e disabilità, della DG Affari Istituzionali di Regione Lombardia.

NB. L'informativa comprende, quale parte integrante, le tabelle 1-OdV e 2-APS che descrivono rispettivamente gli adempimenti in carico alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di promozione sociale.